



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2010
SEC(2010) 745 definitivo

PARERE DELLA COMMISSIONE

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

PARERE DELLA COMMISSIONE

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

L'APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI

1. Numerosi Stati membri dell'UE devono attualmente far fronte a disavanzi pubblici superiori al valore di riferimento del 3% del PIL fissato dal trattato. Il deterioramento, spesso grave, delle situazioni del disavanzo e del debito va considerato nel contesto di una crisi finanziaria e una recessione economica mondiali senza precedenti che ha caratterizzato il 2008 e il 2009. I fattori in gioco sono molteplici. In primo luogo, la recessione economica determina una diminuzione delle entrate fiscali e un aumento della spesa sociale (si pensi all'indennità di disoccupazione). In secondo luogo, riconoscendo l'importante funzione delle politiche di bilancio nell'attuale situazione economica straordinaria, nel suo piano europeo di ripresa economica del novembre 2008, approvato dal Consiglio europeo di dicembre, la Commissione ha invitato a introdurre stimoli fiscali. Secondo il piano, gli stimoli dovrebbero essere tempestivi, mirati e temporanei e andrebbero differenziati da uno Stato membro all'altro in funzione delle relative posizioni in termini di sostenibilità delle finanze pubbliche e di competitività, nonché annullati quando le condizioni economiche migliorino. Infine, diversi paesi hanno adottato misure per stabilizzare il settore finanziario, alcune delle quali hanno avuto un impatto sul debito ovvero potrebbero portare in futuro ad un aumento del disavanzo o del debito, sebbene una parte dei costi del sostegno governativo potrebbe essere recuperata in futuro.
2. Il patto di stabilità e crescita prevede che la Commissione avvii la procedura per i disavanzi eccessivi ogniqualvolta il disavanzo pubblico di uno Stato membro superi il valore di riferimento del 3% del PIL. Le modifiche apportate al patto di stabilità e crescita nel 2005 erano segnatamente intese a garantire che in tutte le fasi di tale procedura si tenesse pienamente conto del contesto economico e di bilancio. In questo modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per un rapido ritorno verso posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica e garantendo così la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

BASE GIURIDICA

3. L'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una procedura per i disavanzi eccessivi. La procedura è ulteriormente specificata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio "per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi"¹, che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita.

¹ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. La relazione tiene anche in considerazione le "*Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and guidelines on the format and content of stability*

4. Ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, del trattato, la Commissione esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due seguenti criteri: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo (PIL) superi il valore di riferimento del 3% (a meno che il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e non abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti prossimo al valore di riferimento), e b) se il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento del 60% (a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento a un ritmo adeguato).
5. L'articolo 126, paragrafo 3, del trattato dispone che se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i predetti criteri, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione "tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro."
6. Sulla base dei dati notificati dalle autorità finlandesi nell'aprile 2010² e tenendo conto delle previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il 12 maggio 2010 la Commissione ha adottato una relazione sulla Finlandia³ ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3.
7. Successivamente, il 27 maggio 2010, il comitato economico e finanziario ha formulato un parere in merito alla relazione della Commissione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 4 del trattato.
8. A norma dell'articolo 126, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Al fine di decidere se esista o possa determinarsi un disavanzo eccessivo, la Commissione ritiene che si dovrebbe tenere conto: i) delle conclusioni della propria relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, e ii) del parere del comitato economico e finanziario sulla suddetta relazione. Sulla base dei suddetti elementi, la Commissione ha formulato una serie di considerazioni sulla Finlandia.

CONSIDERAZIONI SULLA FINLANDIA

9. Secondo i dati comunicati dalle autorità finlandesi nell'aprile 2010, il disavanzo pubblico in Finlandia salirebbe al 4,1% del PIL nel 2010, superando pertanto il

and convergence programmes", approvate dal Consiglio ECOFIN il 10 novembre 2009, disponibili al seguente sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/legal_texts/index_en.htm.

² Ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione due volte l'anno i propri disavanzi pubblici previsti ed effettivi, nonché l'ammontare previsto ed effettivo del loro debito pubblico. Per la notifica più recente relativa alla Finlandia si rinvia al sito: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/edp_notification_tables.

³ Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Finlandia si rinvia al sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm.

valore di riferimento del 3% del PIL. La relazione della Commissione in conformità all'articolo 126, paragrafo 3, riteneva che il livello di disavanzo non è prossimo al valore di riferimento del 3% del PIL. Il terzo bilancio suppletivo presentato dal ministero delle Finanze al Parlamento il 14 maggio 2010 suggerisce che il volume delle entrate fiscali potrebbe risultare superiore dello 0,5% del PIL rispetto al previsto, principalmente grazie a un maggiore gettito proveniente dalle imposte sulle società. Ciò indicherebbe possibili correzioni al rialzo per le attuali proiezioni sulle finanze pubbliche; tuttavia, vista l'assenza di un aggiornamento comprensivo delle proiezioni, l'obiettivo di disavanzo per il 2010 non è stato ufficialmente modificato e l'attuale valutazione rimane valida. Il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita e dalle misure di stimolo intraprese in risposta alla crisi in conformità al piano europeo di ripresa economica. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il PIL reale ha avuto una contrazione del 7,8% nel 2009 con una previsione di ripresa all'1,4% nel 2010. Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il disavanzo scenderà al di sotto del valore di riferimento nel 2011, grazie al consolidarsi della prevista ripresa economica. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

10. Secondo i dati comunicati nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, il debito lordo dell'amministrazione pubblica rimane al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL, attestandosi al 49,9% del PIL nel 2010. Nelle previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il rapporto debito/PIL dovrebbe essere del 50,5% del PIL nel 2010 e passare al 54,9% del PIL nel 2011, comunque al di sotto del 60% del PIL. Il criterio del debito di cui nel trattato risulta soddisfatto.
11. In conformità delle disposizioni del trattato e del patto di stabilità e crescita, nella sua relazione la Commissione ha anche analizzato i "fattori significativi". Secondo il patto di stabilità e crescita detti fattori possono essere presi in considerazione nell'iter di adozione della decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo solo se il disavanzo soddisfa la duplice condizione della prossimità al valore di riferimento e della temporaneità del superamento di tale valore. Nel caso della Finlandia, questo doppio criterio non è stato soddisfatto. Considerati a sé, i fattori significativi esaminati nel caso di specie sembrano nel complesso relativamente favorevoli, sulla base dei risultati soddisfacenti finora conseguiti dalle politiche finanziarie finlandesi.
12. Il parere del comitato economico e finanziario di cui all'articolo 126, paragrafo 4, del trattato è coerente con la valutazione contenuta nella relazione della Commissione elaborata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3.

CONCLUSIONE

La sorveglianza della situazione di bilancio in Finlandia e, in particolare, l'esame della conformità ai criteri di cui all'articolo 126, paragrafo 2, hanno indotto la Commissione a preparare una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato. La Commissione, tenuto conto della sua relazione e visto il parere del comitato economico e finanziario, ritiene che in Finlandia esista un disavanzo eccessivo.